



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXIII - n. 47

**Pubblicato sul sito www.agcm.it
11 dicembre 2023**

SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C12580 - CONAD NORD OVEST/RAMO DI AZIENDA DI BENNET	
<i>Provvedimento n. 30885</i>	5
C12581 - MITSUBISHI CHEMICAL EUROPE/CPC	
<i>Provvedimento n. 30886</i>	10

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12580 - CONAD NORD OVEST/RAMO DI AZIENDA DI BENNET

Provvedimento n. 30885

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 novembre 2023;

SENTITO il Relatore Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento CE n. 139/04;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Conad Nord Ovest Società Cooperativa e D.G. S.r.l., pervenuta in data 30 ottobre 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Conad Nord Ovest Società Cooperativa (di seguito "Conad NO") è la società risultante dalla fusione, avvenuta nel 2019, tra le cooperative Nordiconad Soc. Coop. e Conad del Tirreno Soc. Coop. ed è una delle 5 cooperative aderenti al Consorzio Nazionale Dettaglianti CONAD S.c. a r.l. (di seguito "CONAD"). La società opera nella distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo mediante una rete di circa 600 punti vendita del settore della GDO, diretti e associati, contraddistinti da insegne Conad. In particolare, sulla base dello schema di ripartizione geografica in essere all'interno del sistema Conad, Conad NO opera nelle seguenti aree: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia (provincia di Mantova), Liguria, Emilia-Romagna (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma e Viterbo) e Sardegna.

Nel 2022, Conad NO ha realizzato un fatturato pari, in Italia, a circa 2,9 miliardi di euro.

2. Il modello organizzativo del sistema CONAD, si struttura su tre livelli:

(i) il primo livello è rappresentato dai singoli imprenditori, soci delle cooperative e titolari dei punti vendita, che svolgono il business e gestiscono i punti vendita sul territorio, operando in proprio e con proprio rischio di impresa, avvalendosi della somministrazione di merci e di servizi da parte della singola cooperativa. Il singolo socio è quindi, al tempo stesso, commerciante, imprenditore e cooperatore;

(ii) il secondo livello, nel quale si colloca Conad NO, è rappresentato dalle cooperative, socie del consorzio nazionale CONAD che supportano e coordinano i singoli imprenditori fornendo servizi amministrativi, commerciali, logistici e finanziari;

(iii) il terzo livello è costituito dal consorzio nazionale CONAD, che opera da centrale di acquisto e di servizi, si occupa della pianificazione strategica, dell'attività di marketing e di comunicazione per tutto il sistema, nonché della produzione, della promozione e dello sviluppo del marchio CONAD.

3. GD S.r.l (di seguito, GD) è una società appartenente al gruppo Conad specializzata nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di beni alimentari e non alimentari. Il fatturato complessivo della società nel 2022 è stato pari, in Italia, a circa 5 milioni di euro.

4. Il Ramo d'azienda Target dell'operazione (di seguito, la Target) è costituito da un punto vendita appartenente alla società Bennet S.p.A. (nel seguito, Bennet), e segnatamente un ipermercato localizzato in [omissis] *. Il fatturato complessivo della Target è stato pari, nel 2022, a circa [10-32] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo, da parte di Conad NO, per il tramite della propria associata e partecipata DG, di un punto vendita oggetto di cessione di ramo di azienda, attualmente di proprietà di Bennet.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.

7. Infatti, il calcolo del fatturato rilevante deve essere effettuato con riferimento sia alle Parti della presente transazione sia a quelle parti delle transazioni già avvenute nel corso di due anni tra i medesimi soggetti. Nello specifico, si fa riferimento alle operazioni comunicate da Conad NO rispettivamente (i) in data 30 marzo 2023 e valutata dall'Autorità in data 6 giugno 2023¹ e (ii) in data 16 giugno 2023 e valutata dall'Autorità in data 11 luglio 2023². Ciò in ragione della necessità di considerare unitariamente le tre operazioni, stante l'identità dei soggetti coinvolti nei relativi accordi, con conseguente cumulo dei valori di fatturato dei Rami d'azienda oggetto delle operazioni stesse e superamento delle soglie indicate nella disposizione legislativa nazionale³.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹ Cfr. C12532 - Nordovest Insieme / Rami d'azienda di Bennet, provvedimento n. 30656 del 6 giugno 2023.

² Cfr. C12548 - Nordovest Insieme / Ramo d'azienda di Bennet, provvedimento n. 30720 dell'11 luglio 2023.

³ Secondo la Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 95/01), due o più transazioni "concluse tra le stesse persone o imprese in un periodo di due anni, sono da considerarsi un'unica concentrazione realizzata il giorno dell'ultima transazione" a prescindere dalla presenza di un legame di condizionalità. Sul punto si veda anche Consiglio di Stato, 4 giugno 2020, sentenza n. 3534, caso C12207 – Sky Italia/R2.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

IV.1 I mercati interessati

IV.1.1 Il mercato della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo

8. La presente operazione interessa i mercati della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo attraverso punti vendita della GDO. In tale settore operano, a livello nazionale, molteplici operatori, con dimensioni e formule organizzative variegate. In particolare, vengono distinte, nell'ambito della GDO, le seguenti tipologie di punto vendita: ipermercati, supermercati, *superette* e *discount*.

9. Nell'ambito dei più recenti provvedimenti relativi a operazioni di concentrazione nel settore della GDO⁴, l'Autorità ha, in primo luogo, incluso i punti vendita gestiti con formula *discount* nei mercati rilevanti relativi alle tipologie di punti vendita della GDO di dimensione corrispondente, e cioè *superette* (100-399 mq), supermercati (400-2.499 mq) e ipermercati (dai 2.500 mq in su), in quanto considerati dai consumatori un'opzione di acquisto sostituibile con tali altre tipologie di punto vendita della GDO.

10. Inoltre, con riferimento a ipermercati, supermercati e *superette*, l'Autorità ha definito i seguenti mercati merceologici distinti:

- i) il mercato delle *superette*, comprensivo di tutti i punti vendita di dimensione compresa tra 100 e 2499 mq (e cioè le stesse *superette*, i supermercati e i *discount* di dimensione inferiore ai 2500 mq);
- ii) il mercato dei supermercati, comprensivo di tutti i punti vendita di dimensione dai 100 mq in su (e cioè supermercati, *superette*, ipermercati e *discount*);
- iii) il mercato degli ipermercati, comprensivo di tutti i punti vendita da 400 mq in su (e cioè ipermercati, supermercati e *discount* di dimensione pari o superiore ai 400 mq).

11. Sotto il profilo geografico, sono stati definiti mercati locali costituiti da curve isocrone centrate sui punti vendita *target*, dell'ampiezza di 10 minuti di guida per il mercato delle *superette* e di 15 minuti di guida per i mercati dei supermercati e degli ipermercati.

12. Nel caso di specie, il mercato interessato è quindi quello degli ipermercati, vale a dire quello comprensivo di tutti i punti vendita di dimensione superiore a 400 mq collocati in un'isocrona di massimo 15 minuti di guida dal punto vendita oggetto dell'acquisizione.

IV.1.2 I mercati dell'approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo

13. I mercati dell'approvvigionamento afferiscono agli acquisti effettuati dalle catene della GDO, che rappresentano il lato della domanda, direttamente presso produttori di beni di largo consumo alimentari e non, che costituiscono il versante dell'offerta, ai fini della rivendita nel canale della distribuzione moderna⁵.

14. Poiché il servizio offerto dalla GDO ai consumatori consiste nella possibilità di acquistare in un unico punto vendita l'intero paniere di prodotti alimentari e non, di largo consumo e di utilizzo quotidiano, ciascuno appartenente a una categoria merceologica distinta, l'Autorità in passato ha ritenuto che potessero essere individuati diversi mercati di approvvigionamento, distinti per categorie di prodotti⁶. All'interno dell'offerta della GDO, è inoltre possibile distinguere i mercati

⁴ Cfr., tra gli altri: C12509 - *PAC 2000.A/Vari Rami di azienda*, provvedimento n. 30500 del 28 febbraio 2023; C12487 - *IN'S Mercato/Ramo di azienda DICO*, provvedimento n. 30414 del 13 dicembre 2022; C12490 - *Fratelli Arena/Due Rami di azienda di Superisola*, provvedimento n. 30337 dell'11 ottobre 2022.

⁵ Cfr. *ex multis* C12247B - *BDC Italia-Conad/Auchan*, provvedimento n. 28163 del 25 febbraio 2020.

⁶ Cfr. I768 - *Centrale d'acquisto per la grande distribuzione organizzata*, provvedimento n. 25090 del 17 settembre 2014.

dell'approvvigionamento sulla base del marchio dei prodotti (es. prodotti a marca privata o del distributore, prodotti a marchio dell'industria, prodotti *unbranded*).

15. I mercati dell'approvvigionamento hanno generalmente dimensione nazionale, effettuandosi a livello nazionale sia gli acquisti che le relative negoziazioni. Possono far eccezione alcune categorie di prodotti freschi o di tipicità locale, caratterizzati da mercati di dimensione più circoscritta, che tuttavia sono generalmente esclusi dall'ambito di contrattazione delle centrali d'acquisto.

16. Con riguardo a tali mercati, è comunque possibile, ai fini della presente decisione, lasciare aperta la definizione di mercato, posto che, come meglio sarà illustrato *infra*, l'operazione non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva sul mercato.

Gli effetti dell'operazione

17. Come anticipato, l'Autorità ha già valutato l'acquisizione da parte di Conad NO, di alcuni rami di azienda della società Bennet S.p.A.⁷. Queste operazioni, essendo state concluse tra le stesse imprese in un periodo di due anni, sono da considerarsi un'unica concentrazione. Tuttavia, posto che la presente operazione riguarda un mercato geografico differente e distinto, la valutazione che segue avrà ad oggetto solo tale ultima acquisizione, rinviandosi alle decisioni del 6 giugno 2023 e dell'11 luglio 2023 per la valutazione inerente agli altri mercati.

18. Con riferimento al mercato della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo, si osserva che, a livello locale, nel mercato rappresentato dalla isocrona costruita attorno al punto vendita oggetto dell'acquisizione, la Target ha una quota di mercato pari al [30-40%], mentre non sono presenti punti vendita a marchio Conad. Quindi l'operazione si sostanzia con la sostituzione di un operatore con un altro. Sono altresì presenti numerosi e qualificati concorrenti.

19. Con riferimento all'approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo, a livello nazionale, sulla base dei dati forniti dalle Parti, la catena Conad detiene nel settore della GDO una quota pari a circa il 15%, che si incrementerebbe in misura trascurabile ad esito della presente operazione (considerando altresì le precedenti acquisizioni dei rami di azienda di Bennet). Analogamente marginale risulta l'incremento del potere di mercato determinato dalla presente operazione nell'ambito della centrale di acquisto Conad-Finiper, la quale detiene attualmente una quota, a livello nazionale, pari a circa il 17,3% inferiore a quella detenuta dalla supercentrale ESD.

20. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

⁷ Cfr. casi C12532 - Nordovest Insieme / Rami d'azienda di Bennet, provvedimento n. 30656 del 6 giugno 2023 e C12548 - Nordovest Insieme / Ramo d'azienda di Bennet, provvedimento n. 30720 dell'11 luglio 2023.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12581 - MITSUBISHI CHEMICAL EUROPE/CPC*Provvedimento n. 30886*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 novembre 2023;

SENTITO il Relatore Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'atto della società Mitsubishi Chemical Europe GmbH, pervenuto in data 30 ottobre 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Mitsubishi Chemical Europe GmbH (di seguito, "MCE" o l'"Acquirente") è una società di diritto tedesco attiva nell'UE e in numerosi Paesi extra-UE nella produzione e vendita di prodotti chimici altamente avanzati.

2. Il capitale sociale di MCE è interamente detenuto dalla società di diritto giapponese MCC, la quale, a sua volta, è direttamente ed esclusivamente controllata dalla *holding* di diritto giapponese Mitsubishi Chemical Group Corporation (di seguito, "MCG" e, insieme a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate, "Gruppo MC"). MCG non è sottoposta, ai sensi della disciplina sul controllo delle concentrazioni italiana ed europea, al controllo esclusivo o congiunto di alcuna entità o persona fisica.

3. Nel 2022 il Gruppo MC ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa [40-50]* miliardi di euro, di cui circa [4-5] miliardi di euro per vendite nell'Unione europea e circa [532-700] milioni di euro per vendite in Italia.

4. C.P.C. S.r.l. (di seguito, "CPC") e la società da essa interamente controllata, C.P.C. Protoservice S.r.l. (di seguito, "Protoservice" e, congiuntamente a CPC, "Target") sono attive nella produzione, assemblaggio e commercializzazione di componenti e – più limitatamente – di particolari strutturali ed estetici di veicoli, realizzati in materiale composito (*i.e.*, fibra di carbonio e fibra di vetro) e, più marginalmente, mediante fusione di alluminio.

5. CPC è attualmente congiuntamente controllata da una persona fisica (di seguito, la "Prima Persona Fisica") e da MCE, che, pur detenendone il 44% del capitale sociale, esercita il controllo congiunto sulla stessa in virtù delle previsioni di un patto parasociale sottoscritto nel 2017 (di seguito, il "Patto Parasociale 2017"). Quanto alla Prima Persona Fisica, essa detiene il 53% del capitale sociale della Target tramite la società Innovative Solutions S.r.l., mentre il restante 3% del capitale sociale della stessa è invece detenuto da un'altra persona fisica (di seguito, la "Seconda Persona Fisica") tramite la società Springama S.r.l., indirettamente controllata attraverso la fiduciaria Unione Fiduciaria S.p.A..

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

6. Nel 2022 la Target ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa 154,6 milioni di euro, di cui circa [32-100] milioni di euro per vendite nell'Unione europea e circa [32-100] milioni di euro per vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

7. In data 28 settembre 2023, MCE, in qualità di acquirente, e gli altri soci di CPC – *i.e.*, la Prima Persona Fisica, per il tramite di Innovative Solutions S.r.l., e la Seconda Persona Fisica, attraverso Springama S.r.l. (di seguito, congiuntamente, i Venditori) – hanno sottoscritto un contratto preliminare di compravendita (di seguito, Contratto di Compravendita) in base al quale – subordinatamente al verificarsi di taluni eventi ivi dedotti quali condizioni sospensive – MCE acquisirà le partecipazioni di CPC rispettivamente detenute dai Venditori. Complessivamente considerate, tali partecipazioni rappresentano il 56% del capitale sociale della Target. A seguito dell'Operazione, l'Acquirente deterrà pertanto l'intero capitale sociale della Target. In particolare, si rileva che l'Operazione concerne l'esercizio da parte dei Venditori di taluni diritti di opzione di vendita che erano stati loro concessi nell'ambito del Patto Parasociale 2017, sottoscritto quando MCE acquisì la partecipazione del 44% in CPC.

8. Ai sensi del Patto Parasociale 2017, per un periodo di [omissis] anni a far data dall'esercizio dell'opzione di vendita descritta, la Prima Persona Fisica e la Seconda Persona Fisica si impegnano a rispettare, direttamente o indirettamente, i seguenti obblighi di non concorrenza e non sollecitazione: (i) obbligo di astensione dallo svolgere, nell'UE e negli Stati Uniti d'America, attività nei settori di operatività della Target, attraverso investimenti, quali l'acquisizione o detenzione di partecipazioni (di controllo o meno), la gestione, la fornitura di supporto, la copertura di cariche o qualsivoglia altro ruolo con riferimento a società che operino negli ambiti industriali e territoriali menzionati innanzi; e (ii) obbligo di non sollecitazione di dipendenti, consulenti, clienti o altri collaboratori indipendenti della Target a interrompere o modificare i propri rapporti con la stessa, eventualmente – nel caso dei dipendenti, consulenti o altri collaboratori indipendenti – con offerta di impiego da parte propria o di terzi.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

9. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di un'impresa.

10. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.

11. I patti di non concorrenza e di non sollecitazione sottoscritti dalle Parti e descritti nei paragrafi precedenti possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati geograficamente all'area d'attività dell'impresa acquisita e temporalmente ad un periodo di due anni. Per quanto riguarda il patto di

non concorrenza esso non deve poi impedire ai venditori di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario¹.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

12. In conformità all'orientamento della Commissione², tenuto conto dell'attività svolta dalla società oggetto di acquisizione, l'operazione in esame interessa, sotto il profilo merceologico, la produzione, assemblaggio e commercializzazione di componenti e di particolari strutturali – realizzati sia mediante il processo di stampaggio sia mediante il processo di profilatura³ – per il settore dell'industria automobilistica, con particolare riguardo ai componenti per gli autoveicoli e veicoli commerciali leggeri, sia per la parte relativa alla struttura che per quella concernente il telaio.

13. Da un punto di vista geografico, il mercato in oggetto presenta una dimensione sovra-nazionale, corrispondente allo Spazio economico europeo (SEE), in considerazione dell'assenza di rilevanti barriere alla circolazione dei prodotti fra i paesi dello SEE, della scarsa incidenza del costo di trasporto sul prezzo finale del prodotto e del fatto che le industrie automobilistiche scelgono i propri fornitori su scala comunitaria, senza privilegiare le imprese nazionali⁴.

Effetti dell'operazione

14. L'operazione in esame determina esclusivamente la modifica dei rapporti di controllo di CPC, mediante il passaggio da una originaria situazione di controllo congiunto, da parte di MCE e della Prima Persona Fisica, ad una situazione di controllo esclusivo, da parte di MCE.

15. Nel mercato della produzione, assemblaggio e commercializzazione di componenti e di particolari strutturali per il settore dell'industria automobilistica, a livello di SEE, la Target detiene una quota inferiore al [1-5%], mentre il Gruppo MC – oltre a detenere in modo congiunto la quota della Target inferiore al [1-5%] – detiene in modo esclusivo una quota inferiore all'1%.

16. Il Gruppo MC è inoltre attivo nel mercato della componentistica in plastiche tecniche, le quali sono suddivise in due principali categorie: termoindurenti e termoplastiche⁵; tale mercato è di dimensione quantomeno pari allo SEE⁶ ed è potenzialmente a monte rispetto al mercato della produzione, assemblaggio e commercializzazione di componenti e di particolari strutturali per il settore dell'industria automobilistica. A livello comunitario, il Gruppo MC detiene una quota di mercato inferiore a circa l'1% sia nel mercato complessivo della componentistica realizzata in plastiche tecniche (*i.e.*, inclusivo dell'intero novero delle plastiche tecniche), sia negli ipotetici mercati distinti della componentistica realizzata in termoindurenti e della componentistica realizzata in termoplastiche.

17. In tali mercati sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

¹ [Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005].

² [Cfr. decisione della Commissione europea del 6 febbraio 2013, M.6714. Si vedano anche le decisioni dell'Autorità, tra cui quella del 19 ottobre 2021, caso C12403 e quella del 6 agosto 2009, caso C10182].

³ [Il processo di stampaggio consiste in una lavorazione a freddo della lamiera al fine della formatura (ossia, piegatura, imbutitura e altre lavorazioni simili) della stessa. Nel successivo processo di profilatura, che consiste in una lavorazione a freddo con rulli, la lamiera viene sagomata da coppie di rulli affinché assuma il profilo voluto].

⁴ [Cfr. decisione M.6714 cit.].

⁵ [Cfr. Provvedimento AGCM n. 14754 del 28 settembre 2005, C7263 – BASF/LEUNA-MIRAMID].

⁶ [Cfr. Provvedimento AGCM n. 14754 del 28 settembre 2005, C7263 – BASF/LEUNA-MIRAMID].

18. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare quindi idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXIII- N. 47 - 2023

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
